

# REGOLAMENTO DISCIPLINARE

(ESTRATTO DEL REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE)

## SOMMARIO

<b>TITOLO I - NORME GENERALI</b> .....	4
<b>Art. 91 OBBLIGATORietà DELLE DISPOSIZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO</b> .....	4
<b>Art. 92 RESPONSABILITÀ OGGETTIVA</b> .....	4
<b>Art. 93 GIURISDIZIONE DISCIPLINARE</b> .....	4
<b>Art. 94 PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO</b> .....	4
<b>Art. 95 PRINCIPIO DEI GRADI DI GIUDIZIO</b> .....	5
<b>Art. 96 OBBLIGATORietà DEL COMPROMESSO</b> .....	5
<b>Art. 97 CRITERI INTERPRETATIVI</b> .....	5
<b>Art. 98 MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</b> .....	5
<b>TITOLO II – SANZIONI</b> .....	5
<b>Art. 99 AMMONIZIONE</b> .....	5
<b>Art. 100 DEPLORAZIONE</b> .....	5
<b>Art. 101 AMMENDA</b> .....	6
<b>Art. 103 INIBIZIONE</b> .....	7
<b>Art. 104 RADIAZIONE</b> .....	7
<b>Art. 105 SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO</b> .....	7
<b>Art. 106 PERDITA DELLA GARA E PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA</b> .....	7
<b>Art. 107 ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO O TORNEO</b> .....	8
<b>Art. 108 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI</b> .....	8
<b>Art. 109 CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI</b> .....	8
<b>Art. 110 CONCORSO DI CIRCOSTANZE</b> .....	9
<b>Art. 111 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE</b> .....	9
<b>Art. 112 RECIDIVA E MODALITÀ DI APPLICAZIONE</b> .....	9
<b>TITOLO III – INFRAZIONI</b> .....	10
<b>Art. 113 INFRAZIONI COMMESSE DAL PUBBLICO</b> .....	10
<b>TABELLA "A"</b> .....	10
<b>Art. 114 INFRAZIONI COMMESSE DAL PUBBLICO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI SPECIALI</b> .....	12
<b>Art. 115 INVASIONE DEL CAMPO DI GIOCO ED AGGRESSIONE</b> .....	13
<b>TABELLA "B"</b> .....	13
<b>Art. 116 ALTRE IPOTESI DI INVASIONE - CRITERI APPLICATIVI E CIRCOSTANZE AGGRAVANTI SPECIALI</b> .....	14
<b>Art. 117 INCIDENTI SUI CAMPI DI GIOCO</b> .....	14
<b>Art. 118 PROTESTE DEI SOCI</b> .....	14

<b>Art. 119 COMPORTAMENTI DI SOCI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEI SOCI DELLA SQUADRA AVVERSARIA.....</b>	<b>15</b>
<b>TABELLA "C" .....</b>	<b>15</b>
<b>TABELLA "D" .....</b>	<b>15</b>
<b>TABELLA "E" .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 120 COMPORTAMENTI NON REGOLAMENTARI .....</b>	<b>16</b>
<b>TABELLA "F" .....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 121 COMPORTAMENTI NON REGOLAMENTARI IN CASO DI ESPULSIONE.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 122 COMPORTAMENTO DELL'ALLENATORE, DELL'AIUTO ALLENATORE E DEI SOCI AMMESSI NEL CAMPO DI GIOCO DURANTE LE FASI DI GIOCO .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 123 INFRAZIONI AMMINISTRATIVE .....</b>	<b>17</b>
<b>TABELLA "G" .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 124 INFRAZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE.....</b>	<b>18</b>
<b>TABELLA "H".....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 125 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 126 INFRAZIONI CHE COMPORTANO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA.....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 127 INFRAZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 128 INFRAZIONI CHE COMPORTANO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 129 RINUNCIA AL CAMPIONATO O AL TORNEO .....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 130 RINUNCIA ALLE GARE .....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 131 RITIRO DA GARA O DAL CAMPIONATO.....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 132 ASSENZA UFFICIALI DI CAMPO .....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 133 FRODE SPORTIVA .....</b>	<b>19</b>
<b>Art. 134 RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER ATTI DI FRODE SPORTIVA .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 135 OBBLIGO DI DENUNCIA DEGLI ATTI DI FRODE.....</b>	<b>20</b>
<b>TITOLO IV – NORME PROCEDURALI .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 136 ASSUNZIONE, COMUNICAZIONE, E TRASCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 137 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI SOSPENSIVI NEI CONFRONTI DEI SOCI .....</b>	<b>20</b>
<b>Art. 138 COMMUTAZIONE DELLE SANZIONI INFLITTE AI SOCI .....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 139 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO .....</b>	<b>21</b>
<b>Art. 140 COMMUTAZIONE DELLE SANZIONI INFLITTE ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ.....</b>	<b>21</b>
<b>TITOLO V – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>	<b>22</b>
<b>NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEGLI UFFICIALI DI CAMPO.....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 141 SANZIONI.....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 142 COMPETENZA DISCIPLINARE .....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 143 AMMONIZIONE.....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 144 DEPLORAZIONE.....</b>	<b>22</b>

Art. 145 SOSPENSIONE .....	22
Art. 146 REVOCA DELLA QUALIFICA .....	22
Art. 147 REMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO .....	23
Art. 148 ORGANI DI GIUSTIZIA .....	23
Art. 149 FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DEL GIUDICE .....	23
Art. 150 FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI PRIMO GRADO ...	23
Art. 151 FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO .....	23
<b>TITOLO VII – CONTENZIOSO.....</b>	<b>24</b>
Art. 152 IMPUGNATIVA DEI PROVVEDIMENTI .....	24
Art. 153 NORME TRANSITORIE .....	24
Art. 154 LEGITTIMAZIONE ATTIVA .....	24
Art. 155 RECLAMI DI PRIMA ISTANZA .....	24
Art. 156 RICORSI IN APPELLO .....	25
Art. 157 PERENTORIETÀ DEI TERMINI .....	25
Art. 158 TASSE RECLAMO O DI RICORSO .....	25
Art. 159 REMISSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	25
Art. 160 SOSPENSIONE TEMPORANEA IN VIA CAUTELARE .....	26
Art. 161 DECISIONE DEI RECLAMI O RICORSI .....	26
Art. 162 EFFETTI DELLA RIFORMA .....	26
<b>TITOLO VIII – DEI SINGOLI RECLAMI .....</b>	<b>26</b>
Art. 163 RECLAMO AVVERSO IL RISULTATO DI GARA .....	26
Art. 164 RECLAMO PER POSIZIONE IRREGOLARE .....	26
Art. 165 RECLAMO TARDIVO PER POSIZIONE IRREGOLARE .....	27
Art. 166 SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE.....	27
Art. 167 RECLAMO NEI CONCENTRAMENTI O TORNEI DI BREVE DURATA.....	27
Art. 168 RECLAMI NEI CAMPIONATI E NEI TORNEI NAZIONALI .....	27
Art. 169 REVOCA .....	28

## TITOLO I - NORME GENERALI

### **Art. 91 OBBLIGATORietà DELLE DISPOSIZIONI E NORME DI COMPORTAMENTO**

1. Le Associazioni/Società ed i Soci (atleti, allenatori, dirigenti, arbitri ed ufficiali di campo) sono tenuti ad osservare con scrupolosa diligenza, tutte le norme contenute nel Regolamento Tecnico Nazionale (successivamente RTN), nonché tutti i provvedimenti e le decisioni deliberate dalle UISP SdA Pallacanestro.
2. Per le violazioni delle predette norme commesse con dolo o colpa, alle Associazioni/Società ed i Soci (atleti, allenatori, dirigenti, arbitri ed ufficiali di campo) si applicano, anche se non più Soci, le sanzioni previste dalla presente PARTE QUINTA (Regolamento Disciplinare). La mancata conoscenza delle stesse norme non può essere invocata in nessun caso.
3. Alle Associazioni/Società ed ai Soci è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o enti parimenti operanti nell'ambito delle UISP SdA Pallacanestro, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi, notizie ed informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli organi di giustizia delle UISP SdA Pallacanestro.

### **Art. 92 RESPONSABILITÀ OGGETTIVA**

1. Le Associazioni/Società sono altresì responsabili del comportamento non regolamentare dei propri Soci, soci e sostenitori, per i quali rispondono a titolo di responsabilità oggettiva.
2. Le Associazioni/Società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva nei casi previsti:
  - a) dalle violazioni commesse dai propri soci e sostenitori;
  - b) dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi dell'Associazione/Società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle Associazioni/Società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime;
  - c) degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee, qualora non risulti o vi sia un ragionevole dubbio che non abbiano partecipato all'illecito o lo abbiano ignorato.
3. I legali rappresentanti delle Associazioni/Società sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dai propri Soci.

### **Art. 93 GIURISDIZIONE DISCIPLINARE**

1. I soggetti di cui all'art. 91 del RTN sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare degli Organi di giustizia Sportiva e sono tenuti a rispettare i provvedimenti degli Organi medesimi.

### **Art. 94 PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO**

1. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei Soci e delle Associazioni/Società affiliate secondo quanto espresso dalla "Carta dei principi" contenuta nel RTN
2. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
3. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente Art. non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
4. Per quanto non disciplinato, gli Organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

#### **Art. 95 PRINCIPIO DEI GRADI DI GIUDIZIO**

1. Giudice Territoriale, Regionale e Nazionale.
2. Contro le decisioni adottate dal giudice è assicurato un primo grado di giudizio (Regionale e Nazionale).
3. È altresì assicurato un secondo grado di giudizio contro le decisioni adottate in primo grado dagli Organi Giudicanti competenti (Nazionale).

#### **Art. 96 OBBLIGATORietà DEL COMPROMESSO**

1. Le Associazioni/Società e i Soci sono tenuti ad adire gli Organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'Art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n.220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003, n.280.
2. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione, nei modi e termini indicati nel Regolamento di Giustizia.
3. Le Associazioni/Società e i Soci, per la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa devono comunque attenersi a quanto stabilito dall'Art. 28 del RTN.

#### **Art. 97 CRITERI INTERPRETATIVI**

1. Nell'applicazione del presente Regolamento non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole.
2. In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.
3. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti Organi di giustizia in presenza della espressa previsione della relativa infrazione.

#### **Art. 98 MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. Nell'identificazione e nella determinazione dell'entità della sanzione, gli Organi di Giustizia competenti devono indicare, nei singoli provvedimenti disciplinari che saranno successivamente resi noti mediante i Comunicati Ufficiali.
  - in quale ipotesi, tra quelle previste dal presente Regolamento, rientri il fatto oggetto del giudizio;
  - gli articoli che hanno trovato applicazione al caso di specie;
  - le norme regolamentari applicate, nel caso in cui i comportamenti in esame, non siano stati espressamente previsti dal presente Regolamento.
2. Ogni provvedimento disciplinare sarà sempre reso pubblico mediante pubblicazione sul primo C.U. utile

## **TITOLO II – SANZIONI**

#### **Art. 99 AMMONIZIONE**

1. L'ammonizione consiste in un rimprovero ufficiale ad un Socio o ad una Associazione/Società.
2. L'ammonizione è originata da specifica annotazione sul rapporto arbitrale trasmesso al competente Organo di Giustizia.

#### **Art. 100 DEPLORAZIONE**

1. La deplorazione consiste in una nota di biasimo ad un Socio o ad una Associazione/Società.
2. La deplorazione costituisce sanzione di maggiore gravità rispetto all'ammonizione.
3. La deplorazione si applica automaticamente in caso di infrazione reiterata che abbia dato luogo, in precedenza, all'applicazione della ammonizione.

4. L'ammonizione è originata da specifica annotazione sul rapporto arbitrale trasmesso al competente Organo di Giustizia.

#### **Art. 101 AMMENDA**

1. L'ammenda è un'infrazione che non costituisce livello nell'ordinamento del regime sanzionatorio. Può pertanto essere comminata congiuntamente ad altre sanzioni per rendere le stesse più efficaci.
2. L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad una Associazione/Società di versare alla competente UISP SdA Pallacanestro la somma determinata dall'Organo di giustizia secondo le specifiche previste per le varie infrazioni disciplinari.
3. Ogni anno, nelle "Disposizioni Organizzative Annuali" la UISP SdA Pallacanestro Nazionale stabilisce i valori minimi e massimi delle ammende per ciascuna ipotesi di applicazione.
4. Sulla base dei valori di cui al precedente comma 3, spetta all'Organo di Giustizia competente calcolare l'esatto importo delle ammende, sulla base dei valori di cui al precedente comma 3e delle percentuali indicate nel presente Regolamento.
5. L'ammenda è cumulabile fino al raggiungimento del "massimale ammenda" previsto per ciascun campionato o torneo secondo l'art. 24 RTN.
6. L'ammenda è infine irrogata per ogni rilevante infrazione di carattere amministrativo, per la quale non sia sufficiente l'applicazione della sola ammonizione.
7. Le somme dovute a titolo di ammenda vanno arrotondate per eccesso o per difetto all'unità di euro.

#### **Art. 102 SQUALIFICA**

1. La squalifica consiste nel divieto di svolgere attività per un determinato numero di gare dello stesso Campionato o Torneo oppure nel divieto di svolgere qualsiasi attività organizzata dalle UISP SdA Pallacanestro di qualsiasi livello per un determinato periodo di tempo.
2. La squalifica è applicabile solamente agli atleti e agli allenatori.
3. La squalifica si applica automaticamente in caso di infrazione reiterata (casi di recidiva) che abbia dato luogo già:
  - a due casi puniti con l'ammonizione;
  - un caso punito con la deplorazione. con la deplorazione.
4. Comminata la squalifica, all'ulteriore ripetersi di violazioni del Regolamento punibili con ammonizione o deplorazione, si darà luogo al provvedimento spettante avendo di fatto, l'irrogazione della squalifica, esaurito gli effetti della recidiva.
5. Se previsto dalle "Norme di partecipazione" ad un Campionato o Torneo, è possibile commutare la squalifica di UNA GIONATA di un atleta o di un allenatore, con il versamento della prevista ammenda di commutazione.
6. Gli atleti o gli allenatori possono usufruire della commutazione prevista dal precedente comma 5, soltanto una volta per ciascun Campionato o Torneo in cui la stessa è prevista.
7. L'espulsione di un Socio in sede di gara **comporta in automatico la sua squalifica pari ad 1 (una) giornate**. Spetterà all'organo di giustizia competente valutare fatti e circostanze per poi comminare la sanzione in applicazione di quanto disposto dal presente Regolamento.
8. In deroga al precedente comma 7, le UISP SdA Territoriali hanno la facoltà di prevedere e rendere noto alle Associazioni tramite le "Norme di partecipazione" al Campionato o Torneo, l'eventuale automatismo della squalifica a seguito di espulsione.
9. Le Associazioni/Società di appartenenza sono responsabili in solido con i Soci per il pagamento delle sanzioni applicate secondo quanto previsto dal presente RTN.

### **Art. 103 INIBIZIONE**

1. L'inibizione consiste nel divieto di svolgere attività per un determinato periodo di tempo, non superiore comunque a 5 anni.
2. La sanzione comporta in ogni caso:
  - a) il divieto di rappresentare l'Associazione/Società di appartenenza;
  - b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività organizzata dalle UISP SdA Pallacanestro di qualsiasi livello;
  - c) il divieto di accesso nei locali degli impianti sportivi inibiti al pubblico, in occasione di manifestazioni o gare, anche amichevoli;
  - d) il divieto di rilasciare dichiarazioni alla stampa;
3. L'inibizione è applicabile agli atleti, e agli allenatori, ai dirigenti ed in generale a tutti i Soci di una Associazione/Società;
4. La violazione dei divieti di cui al presente art. 109 comporta l'aggravamento della sanzione.

### **Art. 104 RADIAZIONE**

1. La radiazione consiste nel divieto a svolgere qualsiasi attività o di ricoprire qualsiasi incarico sia all'interno della UISP SdA Pallacanestro sia presso una Associazione/Società affiliata ed alla denuncia del Socio interessato dal detto provvedimento al Collegio dei Garanti ai sensi dell'Art. 6 dello Statuto Nazionale (Perdita della qualifica di Socio).

### **Art. 105 SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO**

1. La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di giocare su un campo neutro, fissato dalla competente UISP SdA Pallacanestro, una o più partite dello stesso Campionato, o Torneo, che, secondo il calendario gare, l'Associazione punita avrebbe dovuto giocare sul proprio campo.
2. Le maggiori spese derivanti da tale sanzione sono a totale carico dell'Associazione/Società punita a sanzione.
3. È facoltà della competente UISP SdA Pallacanestro comminare, quale sanzione equivalente, la disputa dello stesso numero di gare a porte chiuse.
4. Nelle gare che saranno disputate a porte chiuse potranno entrare:
  - le persone iscritte a referto;
  - i presidenti delle due Associazioni/Società;
  - gli arbitri, gli ufficiali di campo ed il Commissario di Campo designati;
  - gli organi di informazione accreditati e muniti di tessera professionale;
  - i Dirigenti delle UISP SdA Pallacanestro di ogni livello.
5. Il controllo delle persone in ingresso all'impianto, è esercitato da un Commissario di Campo designato dalla competente UISP SdA Pallacanestro ed i relativi costi sono a carico dell'Associazione/Società sanzionata.
6. Se previsto dalle "Norme di partecipazione" ad un Campionato o Torneo, è possibile commutare la squalifica di UNA GIONATA del campo di gioco, con il versamento della prevista ammenda di commutazione.
7. Le Associazioni/Società possono usufruire della commutazione prevista dal precedente comma 6, soltanto una volta per ciascun Campionato o Torneo in cui la stessa è prevista.

### **Art. 106 PERDITA DELLA GARA E PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA**

1. La sanzione della perdita della gara consiste nella omologazione di una gara disputata con il risultato di 0 – 20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria.

2. La penalizzazione di punti in classifica consiste nella detrazione di uno o più punti dalla classifica del Campionato o Torneo nel corso della quale si è verificata l'infrazione ovvero del Campionato successivo qualora la penalizzazione si riveli priva di efficacia sanzionatoria.
3. La sanzione della penalizzazione di punti in classifica si applica solo qualora venga accertato che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del Socio o della Associazione/Società interessata.

#### **Art. 107 ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO O TORNEO**

1. L'esclusione dal Campionato consiste nel divieto di prendere parte al Campionato o dal Torneo cui una Associazione/Società si sia iscritta, stia partecipando od abbia diritto a partecipare.
2. L'esclusione è parificata, ad ogni effetto, al ritiro ed alla rinuncia e rientra nelle prescrizioni ed ipotesi di cui agli artt.37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 84, del RTN.

#### **Art. 108 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

1. L'applicazione delle sanzioni è proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse e, in base ad una diretta correlazione con le esigenze di certezza e speditezza dei giudizi, ne discendono effetti immediati sul calcolo della sanzione da comminare
2. Non si dà luogo all'applicazione di attenuanti, aggravanti, loro concorso o prevalenza, ma solo alla recidività, per tutte le infrazioni punibili nell'ordine, con:
  - ammonizione;
  - deplorazione;
  - squalifica fino ad una giornata;
  - squalifica del campo di gioco fino ad una giornata.
3. Per le infrazioni punibili con sanzioni di maggiore gravità, l'organo di giustizia competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della loro prevalenza o equivalenza ed all'applicazione della recidività.
4. Costituiscono sanzioni di maggiore gravità, rispetto a quelle precedentemente indicate e nell'ordine:
  - squalifica superiore ad una giornata;
  - squalifica del campo di gioco superiore ad una giornata;
  - esclusione dal campionato o torneo;
  - penalizzazione di punti in classifica;
  - inibizione;
  - radiazione.

#### **Art. 109 CIRCOSTANZE ATTENUANTI ED AGGRAVANTI**

1. Costituiscono circostanti attenuanti:
  - la reazione ad un fatto ingiusto altrui;
  - la provocazione subita;
  - il comportamento volontario della persona offesa qualora costituisca concausa dell'evento;
  - la riparazione del danno o la spontanea eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria infrazione;
  - la correttezza dei comportamenti tenuti negli anni sportivi precedenti.
2. Costituiscono circostanze aggravanti:
  - aver cagionato danni a persone o cose;
  - aver cagionato un danno di rilevante entità;
  - l'aver la propria azione o omissione causato turbativa dell'ordine pubblico;

- aver commesso il fatto con abuso di poteri o in violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni o qualità proprie del colpevole (dirigente dell'Associazione/Società, addetto agli arbitri o capitano della squadra);
  - aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
  - aver agito per motivi abietti o futili;
  - avere, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
  - aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi competenti o di qualsiasi altro Socio;
  - aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione commessa;
  - aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
3. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nei precedenti comma 1 e 2, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione o un aumento della sanzione.

#### **Art. 110 CONCORSO DI CIRCOSTANZE**

1. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
3. Il giudice se ritiene contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso ritenga vi sia equivalenza applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna delle dette circostanze. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

#### **Art. 111 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE**

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

#### **Art. 112 RECIDIVA E MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

1. Le Associazioni/Società o i Soci che, dopo essere stati sanzionati per un'infrazione, ne commettano un'altra, possono essere sottoposti ad un aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione regolamentare.
2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:

- a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
  - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla sanzione precedente;
  - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il Socio si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nel precedente comma 2, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.
  4. Se il recidivo commette un'ulteriore infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dal precedente comma 1, può essere sino alla metà e nei casi previsti dal comma 2, può essere sino a due terzi.
  5. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se aumentare o meno, nel caso concreto, le sanzioni per la recidiva.
  6. Spetta all'Organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare l'entità della sanzione risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate prima della commissione della nuova violazione disciplinare.
  7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

### TITOLO III – INFRAZIONI

#### Art. 113 INFRAZIONI COMMESSE DAL PUBBLICO

1. Costituiscono comportamenti sanzionabili a carico delle Associazioni/Società, le infrazioni specificate nella successiva TABELLA "A", commesse da sostenitori, sia in gare disputate sul proprio campo di gioco che in trasferta.

**TABELLA "A"**

	INFRAZIONE	SANZIONE
1	ESPOSIZIONE DI STRISCIONI non consentiti, perché offensivi e/o di incitamento alla violenza	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 5
2	USO DI STENDARDI SORRETTI DA ASTE, per l'obiettivo fonte di pericolo che rappresentano	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 10
3	COMPORAMENTI ATTI A TURBARE il regolare svolgimento della gara	
	A) alla 1° infrazione	AMMONIZIONE
	B) alla 2° infrazione	DEPLORAZIONE
	C) alla 3° infrazione ed ogni infrazione successiva	SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA
4	OFFESE VERBALI dirette ad arbitri o altri Soci	
	A) sporadiche	AMMENDA pari ad almeno € 10
	B) frequenti	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 15
5	MINACCE VERBALI dirette ad arbitri o altri Soci	
	A) isolate e sporadiche	AMMENDA pari ad almeno € 10
	B) isolate e frequenti	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 20
	C) collettive e sporadiche	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 30
	D) collettive e frequenti	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 40

6	LANCIO DI OGGETTI NON CONTUNDENTI verso arbitri, ufficiali di campo, Soci in genere, senza che questi vengano colpiti	
	A) isolato e sporadico	AMMENDA pari ad almeno € 10
	B) isolato e frequente	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 20
	C) collettivo e sporadico	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 30
	D) collettivo e frequente	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 40
7	LANCIO DI OGGETTI NON CONTUNDENTI verso arbitri, ufficiali di campo, Soci in genere, quando questi vengano colpiti	
	A) isolato e sporadico	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 10
	B) isolato e frequente	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 20
	C) collettivo e sporadico	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 30
	D) collettivo e frequente	SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA
8	LANCIO DI SPUTI verso arbitri, ufficiali di campo, Soci in genere, senza che questi vengano colpiti	
	A) isolato e sporadico	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 10
	B) isolato e frequente	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 20
	C) collettivo e sporadico	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 30
	D) collettivo e frequente	SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA
9	LANCIO DI SPUTI verso arbitri, ufficiali di campo, Soci in genere, quando questi vengano colpiti	
	A) isolato e sporadico	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 20
	B) isolato e frequente	SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA
	C) collettivo e sporadico	SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA
	D) collettivo e frequente	PERDITA DELLA GARA (0-20 o peggiore risultato del campo), UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA e AMMENDA pari ad almeno € 40
10	LANCIO DI OGGETTI CONTUNDENTI verso arbitri, ufficiali di campo, Soci in genere, senza che questi vengano colpiti	
	A) isolato e sporadico	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 20
	B) isolato e frequente	SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA
	C) collettivo e sporadico	SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA
	D) collettivo e frequente	PERDITA DELLA GARA (0-20 o peggiore risultato del campo), UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA e AMMENDA pari ad almeno € 40
11	LANCIO DI OGGETTI CONTUNDENTI verso arbitri, ufficiali di campo, Soci in genere, quando questi vengano colpiti	
	A) isolato e sporadico	SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA
	B) isolato e frequente	PERDITA DELLA GARA (0-20 o peggiore risultato del campo), UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA e AMMENDA pari ad almeno € 40

	C) collettivo e sporadico	PERDITA DELLA GARA (0-20 o peggiore risultato del campo), UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA e AMMENDA pari ad almeno € 50
	D) collettivo e frequente	PERDITA DELLA GARA (0-20 o peggiore risultato del campo), UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA, AMMENDA pari ad almeno € 75 e SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA
12	LANCIO DI OGGETTI CONTUNDENTI che colpiscono con danno	
	A) di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara o alla partecipazione alla stessa	PERDITA DELLA GARA (0-20 o peggiore risultato del campo), UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA, AMMENDA pari ad almeno € 50 e SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA
	B) di maggiore gravità rispetto all'ipotesi di cui al precedente punto A)	PERDITA DELLA GARA (0-20 o peggiore risultato del campo), UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA, AMMENDA pari ad almeno € 75 e SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA
13	LANCIO O ESPLOSIONE DI, petardi e simili o fumogeni al di fuori dell'impianto di gioco	
	A) isolato	AMMENDA pari ad almeno € 15
	B) ripetuto	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 25
14	Lancio o esplosione di petardi e simili o fumogeni in direzione del campo di gioco senza danno alle persone	
	A) isolato	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 25
	B) ripetuto	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 40
15	LANCIO O ESPLOSIONE DI mortaretti, petardi e simili o fumogeni in direzione del campo di gioco con danno alle persone di lieve entità e tale da non produrre impedimento alla prosecuzione della gara	PERDITA DELLA GARA (0-20 o peggiore risultato del campo), UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA e AMMENDA pari ad almeno € 100
16	LANCIO O ESPLOSIONE DI mortaretti, petardi e simili o fumogeni in direzione del campo di gioco con danno alle persone di maggiore gravità rispetto a quanto specificato nel precedente punto 15	PERDITA DELLA GARA (0-20 o peggiore risultato del campo), UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA, AMMENDA pari ad almeno € 125 e SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA
17	ATTI DI TEPPISMO O VANDALISMO, che comportino danni ad installazioni, attrezzature, cose e persone	
	A) di lieve entità	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 50
	B) di notevole entità	SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA

#### **Art. 114 INFRAZIONI COMMESSE DAL PUBBLICO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI SPECIALI**

1. Nel caso in cui a seguito del lancio di oggetti di cui all'art. 113, TABELLA "A" n°10 e 11 del presente Regolamento Disciplinare, la gara sia stata temporaneamente sospesa, si applica la sanzione della SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per almeno DUE gare; se la gara è stata definitivamente interrotta, si applica SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per almeno TRE gare.

2. Nel caso in cui a seguito dei comportamenti previsti dall'art. 113, TABELLA "A" n°3 e 9 del presente Regolamento Disciplinare, dopo che l'invito rivolto all'Associazione/Società di provvedere ad eliminarli sia rimasto senza esito, la gara sia stata temporaneamente sospesa, si applica la sanzione della SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per almeno UNA gara; se la gara è stata definitivamente interrotta, si applica la SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per almeno DUE gare.
3. Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un Socio ben individuato, ovvero nel caso in cui si tratti di manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione razziale, religiosa, di genere e territoriale, le sanzioni previste dalle disposizioni che precedono possono essere raddoppiate e in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dall'Art. 113, TABELLA "A" n°1 e 4 del presente Regolamento Disciplinare, può essere applicata la SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per almeno UNA gara.

#### **Art. 115 INVASIONE DEL CAMPO DI GIOCO ED AGGRESSIONE**

1. Le infrazioni indicate nella successiva TABELLA "B" sono sanzionate a carico dell'Associazione/Società inadempiente, ovunque si sia disputata la gara, nel corso od in dipendenza della quale si sia verificato il fatto.
2. Non è considerata invasione, ai sensi del presente Art. 115, TABELLA "B" n°1, l'ingresso pacifico nel campo di gioco dopo che tutti gli aventi diritto siano rientrati negli spogliatoi.

**TABELLA "B"**

	<b>INFRAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
1	L'INVASIONE DEL CAMPO DI GIOCO CON INTENTI PACIFICI, che non turbi il regolare svolgimento della gara o non limiti od ostacoli il libero accesso degli aventi diritto al campo di gioco ed agli spogliatoi	AMMENDA pari ad almeno € 15
2	IL TENTATIVO DI INVASIONE DEL CAMPO DI GIOCO A) commesso da individuo isolato	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 25
	B) commesso da più individui	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 50
3	INVASIONE DEL CAMPO DI GIOCO A) commesso da individuo isolato	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 50
	B) commesso da più individui	SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA
4	INVASIONE DEL CAMPO DI GIOCO CON AGGRESSIONE A) commesso da individuo isolato	PERDITA DELLA GARA (0-20 o peggiore risultato del campo), UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA e AMMENDA pari ad almeno € 75
	B) commesso da più individui	PERDITA DELLA GARA (0-20 o peggiore risultato del campo), UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA, AMMENDA pari ad almeno € 75 e SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA
5	TENTATIVO DI AGGRESSIONE FUORI DAL CAMPO DI GIOCO A) commesso da individuo isolato	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 50
	B) commesso da più individui	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari ad almeno € 75
6	AGGRESSIONE FUORI DAL CAMPO DI GIOCO A) commesso da individuo isolato	AMMENDA pari ad almeno € 50 e SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA

B) commesso da più individui	AMMENDA pari ad almeno € 50 e SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per DUE GARE
------------------------------	--

#### **Art. 116 ALTRE IPOTESI DI INVASIONE - CRITERI APPLICATIVI E CIRCOSTANZE AGGRAVANTI SPECIALI**

1. Qualora una o più persone sporgendosi al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco ovvero spostando le stesse ed avvicinandosi al rettangolo di gioco entrino in contatto non violento con uno degli arbitri o un Socio in genere si applicano le sanzioni di cui dall'art. 115 TABELLA "B" n°3 del presente Regolamento Disciplinare.
2. Le sanzioni di cui dall'art. 115 TABELLA "B" n°4 del presente Regolamento Disciplinare, si applicano anche qualora una o più persone sporgendosi al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il campo di gioco ovvero spostando le stesse ed avvicinandosi al rettangolo di gioco colpiscano con violenza l'arbitro o un Socio.
3. Le sanzioni indicate nel precedente art. 115 sono sostituite dalla SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per almeno QUATTRO gare ogni qual volta, a seguito della invasione del campo di gioco o della aggressione, gli arbitri ed i Soci in genere abbiano riportato danni di non lieve entità.
4. L'Associazione ospitante è oggettivamente responsabile ai sensi dell'art. 92 del presente Regolamento Disciplinare di eventuali atti che dovessero pregiudicare l'integrità fisica degli arbitri e dei Soci.

#### **Art. 117 INCIDENTI SUI CAMPI DI GIOCO**

1. Qualora nel corso di una partita si verificano fatti o incidenti tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il compimento di essa o comunque alterino l'eguaglianza competitiva delle squadre, all'Associazione/Società che risulti responsabile può essere applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20, un punto di penalizzazione in classifica e relativa ammenda oltre ad altre eventuali sanzioni disciplinari complementari.
2. Detta responsabilità può essere anche accertata d'ufficio.
3. L'arbitro, ove sia costretto dall'opportunità delle circostanze a non poter sospendere l'incontro ed a dover continuare la gara senza la possibilità di applicare i regolamenti, può ritenere terminata la stessa nel momento in cui gli incidenti hanno avuto luogo, facendone precisa menzione nel referto gara.
4. All'Associazione/Società responsabile sarà applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20, un punto di penalizzazione in classifica e relativa ammenda oltre le eventuali sanzioni disciplinari.
5. L'eguaglianza competitiva può essere solo riferita a fatti estranei allo svolgimento dell'incontro e quindi non al comportamento dei giocatori in campo.

#### **Art. 118 PROTESTE DEI SOCI**

1. Le proteste dei Soci iscritti a referto avverso le decisioni arbitrali saranno sanzionate:
  - a) con l'AMMONIZIONE per la prima volta;
  - b) con la DEPLORAZIONE per la seconda volta;
  - c) con la SQUALIFICA PER UNA GARA o L'INIBIZIONE PER GIORNI SETTE per ogni ulteriore violazione.
2. Non si tiene conto del "fallo tecnico" comminato al Socio, che esaurisca i suoi effetti nell'ambito della gara, come precisato dagli arbitri nel rapporto arbitrale.
3. Nel caso in cui a seguito delle proteste, per il loro tenore o per la loro reiterazione, il Socio sia stato espulso, la sanzione è la deplorazione e se lo stesso era già stato sanzionato per la medesima infrazione, deve essere applicata la squalifica per una gara o l'inibizione per giorni sette.

4. Le proteste dei Soci non iscritti a referto, durante la disputa di una gara, costituiscono comportamento non regolamentare, punibile ai sensi dell'art. 120 del presente Regolamento Disciplinare.

#### **Art. 119 COMPORAMENTI DI SOCI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEI SOCI DELLA SQUADRA AVVERSARIA**

1. I comportamenti dei Soci nei confronti degli arbitri, sono definiti e sanzionati secondo le modalità descritte nella TABELLA "C":

**TABELLA "C"**

	<b>COMPORAMENTO</b>	<b>SANZIONE</b>
1	IRRIGUARDOSO	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari a € 10
2	OFFENSIVO	SQUALIFICA per UNA GARA ed AMMENDA pari a € 20
3	MINACCIOSO	SQUALIFICA per UNA GARA ed AMMENDA pari a € 25
4	INTIMIDATORIO	SQUALIFICA per DUE GARE ed AMMENDA pari a € 40
5	TENTATIVO DI AGGRESSIONE	SQUALIFICA per DUE GARE ed AMMENDA pari a € 50
6	MINACCIOSO e/o INTIMIDATORIO TENDENTE A FOMENTARE I SOSTENITORI	SQUALIFICA per TRE GARE ed AMMENDA pari a € 60
7	SPUTI che colpiscono direttamente l'arbitro	SQUALIFICA per TRE GARE ed AMMENDA pari a € 75
8	VIOLENTO (senza aver procurato un danno)	SQUALIFICA per almeno TRE GARE ed AMMENDA pari a € 20 per ogni gg. di squalifica comminata
9	VIOLENTO (procurando un danno)	INIBIZIONE per TRE ANNI ed AMMENDA pari a € 500

2. I comportamenti dei Soci iscritti a referto, nei confronti degli avversari, (i Soci della squadra avversaria iscritti a referto), per fatti attinenti al gioco sono così sanzionati, sono definiti e sanzionati secondo le modalità descritte nella TABELLA "D":

**TABELLA "D"**

	<b>COMPORAMENTO</b>	<b>SANZIONE</b>
1	SCORRETTO in fase di gioco	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari a € 10
2	SCORRETTO non in fase di gioco	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari a € 10
3	SCORRETTO e PLATEALE con azione intenzionale in fase di gioco	SQUALIFICA per UNA GARA ed AMMENDA pari a € 20
4	SCORRETTO e PLATEALE con azione intenzionale non in fase di gioco	SQUALIFICA per DUE GARE ed AMMENDA pari a € 20
5	MINACCIOSO e/o INTIMIDATORIO e/o TENTATIVO DI AGGRESSIONE	SQUALIFICA per DUE GARE ed AMMENDA pari a € 50
6	ATTI DI VIOLENZA in fase di gioco	SQUALIFICA per DUE GARE ed AMMENDA pari a € 60
7	ATTI DI VIOLENZA non in fase di gioco	SQUALIFICA per TRE GARE ed AMMENDA pari a € 75

3. I comportamenti dei Soci, nei confronti di altri Soci, per fatti attinenti al gioco sono definiti e sanzionati secondo le modalità descritte nella TABELLA "E":

**TABELLA "E"**

	<b>COMPORAMENTO</b>	<b>SANZIONE</b>
--	---------------------	-----------------

1	IRRIGUARDOSO	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari a € 20
2	OFFENSIVO	SQUALIFICA per UNA GARA ed AMMENDA pari a € 20
3	MINACCIOSO e/o INTIMIDATORIO e/o TENTATIVO DI AGGRESSIONE	SQUALIFICA per DUE GARE ed AMMENDA pari a € 40
4	SPUTI che colpiscono direttamente l'avversario	SQUALIFICA per TRE GARE ed AMMENDA pari a € 40
5	ATTI DI VIOLENZA in fase di gioco	SQUALIFICA per almeno TRE GARE ed AMMENDA pari a € 60
6	ATTI DI VIOLENZA non in fase di gioco	SQUALIFICA per almeno QUATTRO GARE ed AMMENDA pari a € 75

- a. Costituiscono atti di violenza tutte le esplosioni di energia fisica da cui derivi una coazione personale (schiacci, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale).
- b. Ai fini dell'applicazione della recidiva costituiscono infrazioni della stessa specie, da un lato tutte le infrazioni commesse nei confronti degli arbitri, dall'altro tutte le infrazioni commesse nei confronti dei Soci iscritti a referto.
- c. Nel caso di comportamento di Soci nei confronti degli arbitri, degli ufficiali di campo o di altri Soci che manifestino o si ispirino all'odio od alla discriminazione razziale o religiosa, di genere o territoriale, le sanzioni previste dalle disposizioni che precedono possono essere raddoppiate e nei casi di particolare gravità ulteriormente aumentate fino alla metà.

#### Art. 120 COMPORAMENTI NON REGOLAMENTARI

1. I comportamenti non regolamentari dei Soci, sono definiti e sanzionati secondo le modalità descritte nella TABELLA "F":

**TABELLA "F"**

	COMPORAMENTO	SANZIONE
1	Posto in essere DURANTE LA DISPUTA DI UNA GARA	
	A) sporadici	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari a € 10
	B) reiterati	DEPLORAZIONE SQUALIFICA per UNA GARA ed AMMENDA pari a € 20
	C) espressi platealmente e/o in modo violento	SQUALIFICA per UNA GARA ed AMMENDA pari a € 20
2	Che abbia CAUSATO DANNI a persone o cose	SQUALIFICA per almeno UNA GARA ed AMMENDA pari a € 25 per ogni gg. di squalifica comminata
3	Tale da FOMENTARE LA REAZIONE DEI SOSTENITORI	SQUALIFICA per almeno UNA GARA ed AMMENDA pari a € 25 per ogni gg. di squalifica comminata
4	Le DICHIARAZIONI, scritte o verbali, LESIVE del prestigio ed onorabilità di arbitri, organi di SdA Pallacanestro, Associazioni o Soci	SQUALIFICA per almeno UNA GARA ed AMMENDA pari a € 25 per ogni gg. di squalifica comminata
5	Se il comportamento di cui al precedente punto 4) è commesso a mezzo internet, stampa, radio o televisione	INIBIZIONE per MESI UNO ed AMMENDA pari a € 60
6	di cui all'art. 73 (POSIZIONE IRREGOLARE) del R.T.N.	INIBIZIONE fino a ANNI UNO ed AMMENDA pari a € 50

### **Art. 121 COMPORAMENTI NON REGOLAMENTARI IN CASO DI ESPULSIONE**

1. I Soci espulsi per qualunque motivo durante la disputa di una gara dovranno immediatamente abbandonare il terreno di gioco e recarsi negli spogliatoi.
2. In caso di non ottemperanza sono sanzionati con la SQUALIFICA per almeno UNA GARA.

### **Art. 122 COMPORAMENTO DELL'ALLENATORE, DELL'AIUTO ALLENATORE E DEI SOCI AMMESSI NEL CAMPO DI GIOCO DURANTE LE FASI DI GIOCO**

1. L'allenatore, o il suo assistente, sono i soli rappresentanti della squadra che possono comunicare con il tavolo degli ufficiali di campo durante le partite per ottenere informazioni statistiche.
2. Solo l'allenatore, o il suo assistente, ma non entrambi contemporaneamente, possono rimanere in piedi durante la gara. Questo è consentito anche al capitano che sostituisca l'allenatore per una qualsiasi, valida ragione. Tutti gli altri Soci ammessi alla panchina od al tavolo degli ufficiali di campo durante le fasi di gioco devono rimanere seduti nel posto di loro competenza.
3. Gli arbitri dovranno immediatamente contestare la violazione delle disposizioni sopra richiamate comminando un fallo tecnico alla prima infrazione, un fallo tecnico alla seconda infrazione, la espulsione alla terza infrazione.
4. Nel caso in cui i Soci suddetti oltrepassino l'area della panchina in occasione di alterchi o contrasti che possano degenerare in una rissa, gli stessi devono essere immediatamente espulsi; tale comportamento è consentito invece all'allenatore e/o vice-allenatore al solo fine di cooperare con gli arbitri a mantenere o riportare l'ordine.
5. Le sanzioni relative ai comportamenti previsti dal comma 3 del presente art. esauriscono il loro effetto nell'ambito della gara e non danno luogo ad ulteriori sanzioni disciplinari.
6. Le infrazioni alle disposizioni di cui al comma 4 del presente art. 122 sono punite con le sanzioni previste dal precedente art. 120.

### **Art. 123 INFRAZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le infrazioni amministrative, sono definiti e sanzionati secondo le modalità descritte nella TABELLA "G":

**TABELLA "G"**

	<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
1	di cui all'Art. 60 del RTN (presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto)	
	A) alla 1° violazione	AMMONIZIONE
	B) alla 2° violazione	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari a € 10
	C) alla 3° violazione ed ogni infrazione successiva	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari a € 20
2	di cui all'Art. 60 commi 4 e 5 del RTN (comportamento non regolamentare da parte di persone presenti all'interno del campo di gioco)	
	A) alla 1° violazione	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari a € 10
	B) alla 2° violazione	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari a € 20
	C) alla 3° violazione ed ogni infrazione successiva	SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA ed AMMENDA pari a € 40
3	di cui all'Art. 69 comma 7 del RTN (palloni necessari per gli esercizi di riscaldamento)	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari a € 20

4	di cui all'Art. 69 comma 2 del RTN (mancata consegna lista gara)	AMMONIZIONE ed AMMENDA pari a € 20
---	--	------------------------------------

#### **Art. 124 INFRAZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE**

1. Nell'ipotesi di mancanza, rilevante irregolarità o guasto delle attrezzature obbligatorie per la disputa della gara ed indipendentemente dal successivo regolare svolgimento della stessa, all'Associazione/Società ospitante o prima nominata nel calendario gare, verranno applicate le sanzioni di cui alla TABELLA "H":

**TABELLA "H"**

	INFRAZIONE	SANZIONE
1	A) alla 1° infrazione	AMMONIZIONE
	B) alla 1° infrazione	DEPLORAZIONE ed AMMENDA pari a € 50
	C) alla 1° infrazione	SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO per UNA GARA
	D) alla 1° infrazione	ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO O DAL TORNEO

2. La gara verrà comunque disputata con le attrezzature di riserva.
3. Nell'ipotesi in cui le attrezzature di riserva mancassero o fossero inadeguate, la gara non verrà disputata e sarà omologata dal Giudice competente con il risultato di 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dall'Associazione/Società ospitata o seconda nominata nel calendario gare, a sfavore della Associazione/Società inadempiente
4. Non si dà luogo all'applicazione di sanzioni se un ulteriore guasto o mal funzionamento delle attrezzature di riserva verificatosi dopo la sostituzione, sia da attribuire ad incidenti di gioco o ad errori di manovra degli Ufficiali di Campo

#### **Art. 125 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA**

L'INIBIZIONE, in misura non inferiore a TRE MESI e non superiore a TRE ANNI, è inflitta a chiunque, violando il principio della lealtà e correttezza, nell'interesse proprio o di terzi, compia o induca organi delle UISP SdA Pallacanestro o altri Soci a compiere atti in violazione di norme regolamentari o ad omettere di compiere atti dovuti per ragione dell'incarico svolto o ricevuto.

#### **Art. 126 INFRAZIONI CHE COMPORTANO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA**

La punizione sportiva della perdita della gara, oltre ove prevista specificatamente, si applica a tutte le violazioni degli artt. 33, 40, 41, 42, 52, 53, 54, 56, 57, 68, 69, 72, 73, 84 del RTN.

#### **Art. 127 INFRAZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO**

1. La reiterata inosservanza dell'obbligo di provvedere al pagamento delle ammende comminate dalle SdA Pallacanestro rimasta senza esito l'intimazione definitiva, comporta l'ESCLUSIONE dal campionato.
2. La squalifica del campo di gioco per più di due volte nel corso di un medesimo anno sportivo, con conseguente perdita del diritto di disputare sul proprio campo complessivamente QUATTRO gare, comporta l'automatica esclusione dal Campionato o dal Torneo.

#### **Art. 128 INFRAZIONI CHE COMPORTANO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA**

1. Comportano la PENALIZZAZIONE di uno o più punti in classifica tutte le violazioni agli artt. 40, 41, 42, 52, 54, 68, 72, 73 e 84 del RTN e 106 del presente Regolamento Disciplinare. qualora venga accertato

dall'Organo competente che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del Socio o dell'Associazione/Società affiliata.

2. Comportano inoltre la penalizzazione di uno o più punti in classifica, oltre ai casi già descritti, le seguenti infrazioni:
  - a) tentativo di frode sportiva;
  - b) dichiarazioni false o non veritiere rilasciate da dirigenti di Associazioni/Società, che siano frutto di dolo e che determinino grave discredito alla UISP SdA Pallacanestro ed ai suoi organi a Associazioni/Società affiliate ed a Soci.

#### **Art. 129 RINUNCIA AL CAMPIONATO O AL TORNEO**

1. All'Associazione/Società che rinuncia a partecipare ad un Campionato o Torneo prima della scadenza del termine fissato per l'iscrizione, oltre alle sanzioni previste dall'art. 37 del RTN, si possono applicare, a carico del presidente della predetta Associazione/Società, le sanzioni previste dall'art. 125 del presente Regolamento Disciplinare.
2. All'Associazione/Società che rinuncia a partecipare ad un Campionato o Torneo dopo la scadenza del termine fissato per l'iscrizione ma prima dell'inizio dello stesso, oltre alle sanzioni previste dall'art. 38 del RTN, si possono applicare, a carico del presidente della predetta Associazione/Società, le sanzioni previste dall'art. 125 del presente Regolamento Disciplinare.

#### **Art. 130 RINUNCIA ALLE GARE**

1. L'Associazione/Società che, con comunicazione effettuata almeno 36 ore prima (art. 46 comma 1 RTN), rinunci alla disputa di una gara di campionato o di un torneo, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 106, 126 e 128 del presente Regolamento Disciplinare, è tenuta al pagamento dell'AMMENDA prevista per la prima rinuncia.
2. L'Associazione/Società che, senza comunicazione effettuata almeno 36 ore prima (art. 40 comma 2 RTN), rinunci alla disputa di una gara di campionato, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 106, 126 e 128 del presente Regolamento Disciplinare, è tenuta al pagamento del doppio dell'AMMENDA prevista per la prima rinuncia.

#### **Art. 131 RITIRO DA GARA O DAL CAMPIONATO**

1. All'Associazione/Società la cui squadra si rifiuti, per qualsiasi motivo, di continuare una gara già iniziata si applicano le sanzioni previste dagli artt. 106, 126 e 128 del presente Regolamento Disciplinare.
2. All'Associazione/Società che si ritira da un Campionato o da un Torneo in corso di svolgimento oltre alle sanzioni previste dall'art. 39 del RTN, è inflitta un'AMMENDA pari a TRE volte quella stabilita per la prima rinuncia.

#### **Art. 132 ASSENZA UFFICIALI DI CAMPO**

In assenza di uno o più ufficiali di campo, l'Associazione/Società ospitante che non provveda al reperimento di persone indispensabili per la disputa della gara è tenuta al pagamento di un'ammenda pari al doppio della tassa gara prevista.

#### **Art. 133 FRODE SPORTIVA**

1. Costituisce frode sportiva:
  - compiere, o consentire che altri compiano, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare ad una Associazione/Società un vantaggio in classifica;

- compiere, o consentire che altri compiano, atti diretti a violare le norme sull'età dei giocatori delle categorie giovanili o comunque la partecipazione a gare con atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato;
  - compiere, o consentire che altri compiano atti diretti alla partecipazione a gare sotto falsa identità o con falsa attestazione delle qualifiche o delle condizioni necessarie per l'iscrizione a referto.
2. La frode sportiva è sanzionata con la RADIAZIONE.

#### **Art. 134 RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER ATTI DI FRODE SPORTIVA**

1. Le Associazioni/Società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva:
- degli atti di frode posti in essere dai propri dirigenti e Soci;
  - degli atti dei propri sostenitori, a meno che possano provare che l'Associazione/Società, i Dirigenti ed i Soci rimasti assolutamente estranei ed inconsapevoli.
  - dei tentativi di frode.

#### **Art. 135 OBBLIGO DI DENUNCIA DEGLI ATTI DI FRODE**

1. Il Dirigente o il Socio che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possano rientrare nelle ipotesi di frode sportiva, compresi i tentativi, deve informare immediatamente, l'Associazione/Società di appartenenza e gli organi della competente UISP SdA Pallacanestro.
2. Lo stesso obbligo spetta a chiunque ricopra incarichi nella UISP SdA Pallacanestro informando immediatamente l'Organo di UISP SdA Pallacanestro al quale appartiene.
3. L'omessa denuncia è sanzionabile a norma dell'art. 125 del presente Regolamento Disciplinare.

## **TITOLO IV – NORME PROCEDURALI**

#### **Art. 136 ASSUNZIONE, COMUNICAZIONE, E TRASCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. I provvedimenti disciplinari sono di norma presi in sede di omologazione delle gare e devono essere pubblicati, con le loro motivazioni, nel primo Comunicato Ufficiale utile dopo l'emissione dello stesso provvedimento.
2. Nel caso che, per qualsiasi ragione, non fosse possibile assumere un provvedimento in sede di omologazione delle gare, lo stesso può essere assunto anche successivamente. In tal caso è comunque necessario pubblicare nel primo Comunicato Ufficiale utile un'esplicita e motivata riserva.
3. I provvedimenti disciplinari si intendono resi noti e quindi conosciuti, dal momento della loro notifica all'Associazione/Società interessata tramite posta elettronica.
4. Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere trascritti in apposito archivio e messi a disposizione degli Organi di giustizia. I Provvedimenti disciplinari così trascritti non sono soggetti mai a cancellazione.

#### **Art. 137 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI SOSPENSIVI NEI CONFRONTI DEI SOCI**

1. Le punizioni di squalifica per giornata di gara vanno scontate nello stesso campionato o torneo nel quale si è verificata l'infrazione in gare immediatamente successive alla data di comunicazione da parte della UISP SdA Pallacanestro competente e s'intendono scontate solo se le gare vengono omologate.
2. Una gara di recupero o la ripetizione di una gara, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente Art., come gara di immediata continuazione del campionato.
3. Nel caso che la gara immediatamente successiva non venga effettuata per qualsiasi ragione o non venga portata a termine, la squalifica non si intende scontata e va scontata nella gara immediatamente successiva.

4. Nel caso di passaggio ad altra Associazione/Società nel corso dello stesso anno sportivo, le punizioni di squalifica non scontate, dovranno essere scontate nel campionato o torneo al quale partecipa la nuova Associazione/Società di appartenenza.
5. Le punizioni di squalifica, che non possono essere scontate nel campionato o torneo dell'anno sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate all'inizio dell'anno sportivo successivo, anche nel caso di cambiamento di Associazione/Società, di campionato e torneo.
6. La squalifica deve essere comunque scontata salvo quanto previsto dal successivo art. 138.

#### **Art. 138 COMMUTAZIONE DELLE SANZIONI INFLITTE AI SOCI**

1. Soltanto se prevista dalle “Norme di partecipazione ad un campionato o torneo” e nel caso in cui l'Organo disciplinare competente abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica per una gara di campionato, l'Associazione/Società alla quale appartiene il Socio, ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione mediante il versamento di una specifica ammenda che deve essere prevista dalle predette “Norme di partecipazione”.
2. Il pagamento dell'ammenda preclude all'Associazione/Società interessata ed al Socio la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio.

#### **Art. 139 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO**

1. Le punizioni di squalifica del campo di gara per giornata di gara vanno scontate nello stesso campionato o torneo nel quale si è verificata l'infrazione in gare immediatamente successive alla data di comunicazione da parte della UISP SdA Pallacanestro competente e s'intendono scontate solo se le gare vengono omologate.
2. Una gara di recupero o la ripetizione di una gara, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente Art., come gara di immediata continuazione del campionato.
3. In caso di annullamento di una delle gare svoltesi con il campo squalificato, la punizione sarà scontata in occasione della ripetizione della stessa gara.
4. In caso di rinuncia di una Associazione/Società alla disputa di una gara, la punizione comminata alla Associazione/Società per quella gara, non s'intende scontata.
5. L'Associazione/Società che non abbia scontato una punizione di squalifica a seguito del rinvio o dell'interruzione di una gara, deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva a quella rinviata o interrotta.
6. Ferma restando la sanzione dell'ammenda, la punizione che non possa essere scontata nel campionato dell'anno sportivo in cui sia stata comminata deve essere scontata all'inizio del campionato dell'anno sportivo successivo.

#### **Art. 140 COMMUTAZIONE DELLE SANZIONI INFLITTE ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ**

1. Soltanto se prevista dalle “Norme di partecipazione ad un campionato o torneo” e nel caso in cui l'Organo disciplinare competente abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara di campionato, l'Associazione/Società ha la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione mediante il versamento di una specifica ammenda che deve essere prevista dalle predette “Norme di partecipazione”.
2. Il pagamento dell'ammenda preclude all'Associazione/Società interessata ed al Socio la possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio.

## **TITOLO V – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

### **NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEGLI UFFICIALI DI CAMPO**

#### **Art. 141 SANZIONI**

1. Le sanzioni applicabili ad arbitri ed ufficiali di campo, sono le seguenti:
  - a) ammonizione;
  - b) deplorazione;
  - c) sospensione;
  - d) revoca della qualifica.

#### **Art. 142 COMPETENZA DISCIPLINARE**

1. I Giudici Disciplinari Territoriale e Regionale sono competenti ad applicare le seguenti sanzioni:
  - a) ammonizione;
  - b) deplorazione;
  - c) sospensione da ogni attività della UISP SdA Pallacanestro fino a DODICI MESI.
2. Il Giudice Disciplinare Nazionale è competente ad applicare le seguenti sanzioni:
  - a) ammonizione;
  - b) deplorazione;
  - c) sospensione da ogni attività della SdA Pallacanestro DODICI MESI a TRE ANNI;
  - d) revoca della qualifica.
3. In attesa della decisione degli Organi di giustizia, l'arbitro, può essere temporaneamente sospeso da ogni attività, con provvedimento cautelare dell'Organo di giustizia della UISP SdA Pallacanestro competente.

#### **Art. 143 AMMONIZIONE**

1. L'ammonizione è un rimprovero diretto al Socio per iscritto, per infrazione di lieve entità.

#### **Art. 144 DEPLORAZIONE**

1. La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta per iscritto al Socio.
2. Essa è inflitta nei casi di violazione dei doveri di lealtà e correttezza qualora non sia espressamente prevista una più grave sanzione.
3. La deplorazione costituisce sanzione superiore rispetto all'ammonizione.

#### **Art. 145 SOSPENSIONE**

1. La sospensione è a tempo determinato ed è comminata per un periodo di tempo non inferiore a SETTE giorni e non superiore a TRE anni.
2. L'arbitro sospeso non può esercitare le sue funzioni per tutta la durata della sospensione.
3. La sospensione è comminata per le infrazioni dei regolamenti in genere, in particolare, per le violazioni delle regole comportamentali o per quanto contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo.

#### **Art. 146 REVOCA DELLA QUALIFICA**

1. La revoca della qualifica consiste nella cancellazione del Socio dalla qualifica rivestita.
2. La revoca della qualifica è comminata per gravissime infrazioni e consiste nella cancellazione dallo specifico Albo della UISP SdA Pallacanestro, con conseguente divieto di partecipazione sotto qualsiasi veste a qualunque attività della stessa UISP SdA Pallacanestro.

#### **Art. 147 REMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO**

1. Nel caso di infrazioni, mancanze, comportamenti non regolamentari gravissimi commessi da un arbitro, da un ufficiale di campo o da un dirigente delle UISP SdA Pallacanestro che possono comportare la "Revoca della qualifica", il Giudice disciplinare competente, rilevata l'infrazione, deve rimettere gli atti direttamente al Giudice Disciplinare Nazionale.
2. In attesa della decisione, l'arbitro, può essere temporaneamente sospeso da ogni attività, con provvedimento cautelare dell'Organo di giustizia della UISP SdA Pallacanestro competente.

### **TITOLO VI – ORGANI DI GIUSTIZIA**

#### **Art. 148 ORGANI DI GIUSTIZIA**

1. Sulla base della competenza a loro assegnata sono Organi di giustizia:
  - a) Il Giudice Disciplinare Territoriale, Regionale e Nazionale.
  - b) Commissione Disciplinare di Primo Grado per il livello Regionale e Nazionale.
  - c) Commissione Disciplinare di Secondo Grado per il livello Regionale e Nazionale.

#### **Art. 149 FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DEL GIUDICE**

Il Giudice Disciplinare Territoriale, Regionale e Nazionale è competente sull'attività, Campionati e Tornei che si svolgono a livello territoriale, regionale e nazionale. Adotta tutti i provvedimenti in materia disciplinare e contenziosa, sia nei confronti delle Associazioni/Società che dei Soci, previsti dal presente Regolamento Disciplinare, con esclusione dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza del Collegio Nazionale dei Garanti.

#### **Art. 150 FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI PRIMO GRADO**

La Commissione Disciplinare è un Organo collegiale composto da tre componenti di cui un Presidente, un vice Presidente, con funzioni sostitutive. È competente a decidere su ricorsi proposti contro tutti i provvedimenti del Giudice Disciplinare in materia contenziosa e disciplinare.

#### **Art. 151 FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO**

1. La Commissione Disciplinare di Secondo grado è un Organo collegiale composto da tre componenti di cui un Presidente, un vice Presidente, con funzioni sostitutive. Decide in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di Primo Grado.
2. La Commissione è altresì competente a decidere nelle seguenti materie:
  - a) Provvedimenti nei confronti dei dirigenti delle UISP SdA Pallacanestro;
  - b) Provvedimenti nei confronti degli arbitri e degli ufficiali di campo, a seguito di deferimento con la sospensione oltre ai DODICI mesi;
  - c) nei confronti degli arbitri e degli ufficiali di campo, a seguito di deferimento con la radiazione dagli albi Tecnici della UISP SdA Pallacanestro

## **TITOLO VII – CONTENZIOSO**

### **Art. 152 IMPUGNATIVA DEI PROVVEDIMENTI**

Contro qualsiasi provvedimento o delibera di Organi di UISP SdA Pallacanestro può essere proposta impugnativa, da parte di chi vi abbia interesse, all'Organo competente secondo le disposizioni previste nel precedente TITOLO VI.

### **Art. 153 NORME TRANSITORIE**

I reclami ed i ricorsi proponibili in secondo grado vanno presentati alle UISP SdA Pallacanestro competenti per il Campionato, o Torneo, che ne valuteranno la regolarità formale (rispetto dei termini, versamento presso le loro casse delle previste tasse reclamo o ricorso, accertamento degli adempimenti regolamentari e procedurali nei confronti dell'eventuale controparte secondo quanto previsto nella precedente TITOLO IV - Regolamento dell'Attività, curandone successivamente la diligente trasmissione agli Organi competenti aditi dai Soci e dalle Associazioni/Società ricorrenti.

### **Art. 154 LEGITTIMAZIONE ATTIVA**

1. Le Associazioni/Società ed i Soci che ritengano lesi i propri diritti ed interessi da decisioni di Organi di UISP SdA Pallacanestro o da atti di altre Associazioni/Società o Soci possono avanzare reclamo a norma delle disposizioni previste nel presente TITOLO VII.
2. Non è ammesso per alcuna ragione reclamo agli stessi organi che hanno emesso il provvedimento che si intende impugnare.
3. Per le Associazioni/Società il reclamo, a pena d'inammissibilità, deve essere firmato da chi ne ha i poteri (dato desumibile dal modulo di affiliazione depositato presso gli uffici tesseramento dei Comitati Territoriali UISP), tenuto conto delle eventuali variazioni che devono essere comunicate.

### **Art. 155 RECLAMI DI PRIMA ISTANZA**

1. I reclami, nei casi ammessi dalle norme del presente Regolamento, devono essere preannunciati a mezzo e-mail, fax, telegramma o posta, da inviare, tramite la UISP SdA Pallacanestro, al competente Organo di giustizia entro le ore 24 del giorno successivo allo svolgimento della gara per la quale si intenda reclamare.
2. La motivazione del reclamo deve pervenire, con le modalità di cui a precedente punto 1), allo stesso Organo, a mezzo raccomandata, entro le ore 24 del giorno successivo a quello della spedizione del preannuncio.
3. Nello stesso termine l'Associazione/Società deve rimettere, sempre a mezzo raccomandata, copia del reclamo, con l'eventuale documentazione allegata, alla controparte interessata che potrà inviare all'Organo giudicante le proprie controdeduzioni entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento della predetta copia.
4. In caso di contestazione l'Associazione/Società reclamante è tenuta a fornire la prova del tempestivo adempimento delle suddette modalità procedurali.
5. La UISP SdA Pallacanestro responsabile dell'organizzazione del Campionato o del Torneo, riscontrata la correttezza procedimentale ai sensi dell'art. 153 del presente Regolamento Disciplinare, rimette immediatamente copia della documentazione ricevuta al competente Organo di giustizia. Per i provvedimenti di competenza.
6. L'Organo di giustizia rimette, con ogni dovuta urgenza, la deliberazione adottata alla SdA Pallacanestro territorialmente competente per gli adempimenti di competenza.

#### **Art. 156 RICORSI IN APPELLO**

1. I ricorsi in appello devono essere preannunciati mediante invio di mail, fax, telegramma o posta celere al competente Organo di giustizia di secondo grado, e spediti entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che si intenda impugnare.
2. Copia del ricorso deve essere inviata anche all'Organo che ha emanato il predetto provvedimento.
3. Dopo l'inoltro del preavviso fino alla discussione del ricorso, le parti interessate hanno il diritto di prendere visione degli atti ufficiali presso la sede dell'organo che ha emanato il provvedimento o presso la sede dell'organo giudicante adito.
4. La motivazione del ricorso deve essere spedita, a mezzo raccomandata, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di spedizione del preannuncio e comunque dell'eventuale presa visione degli atti.
5. Copia della motivazione deve essere inviata, a cura dell'Associazione/Società reclamante, ai controinteressati.
6. Organo di giustizia competente ad esaminare il ricorso ne rimette copia all'Organo che ha emanato il provvedimento impugnato.
7. L'Organo di giustizia di primo grado può inviare, ove ritenga opportuno, proprie osservazioni.
8. La ripetizione della gara, eventualmente disposta, resta automaticamente sospesa.
9. Le parti contro interessate possono inviare proprie deduzioni all'Organo di giustizia competente ad esaminare il ricorso, con copia inviata per conoscenza al reclamante, a mezzo raccomandata spedita entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui è loro pervenuto il ricorso.

#### **Art. 157 PERENTORIETÀ DEI TERMINI**

1. Tutti i termini relativi al preannuncio o alla proposizione dei reclami o ricorsi sono perentori.
2. Ove il termine di scadenza per il preannuncio o la proposizione dei reclami o dei ricorsi sia in un giorno festivo, il termine viene automaticamente prorogato al giorno successivo.
3. La inosservanza dei termini e delle modalità previste nel presente Regolamento Disciplinare determina la inammissibilità del reclamo o del ricorso.
4. In caso di contestazione, la parte interessata deve fornire prova del tempestivo adempimento delle modalità procedurali.
5. L'Organo competente, nel dichiarare inammissibile il reclamo o il ricorso per violazione delle norme procedurali, deve comminare una penale a carico del reclamante pari al 20% della tassa reclamo.

#### **Art. 158 TASSE RECLAMO O DI RICORSO**

1. la tassa ricorso / reclamo è fissata in € 200,00.
2. È fatto obbligo all'Associazione/Società reclamante o ricorrente di indicare in calce al reclamo o ricorso gli estremi del versamento della tassa o di inviarne copia.
3. L'accoglimento comporta la restituzione della tassa mentre la reiezione ne comporta l'incameramento.
4. Nel caso di accoglimento parziale, rispetto alla domanda, l'Organo di giustizia dispone proporzionalmente per il rimborso della tassa.

#### **Art. 159 REMISSIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. L'Organo di giustizia che, procedendo per una infrazione disciplinare o contenziosa, ritenga che la sanzione da adottare esuli dalla propria competenza, deve rimettere gli atti entro 10 giorni all'Organo ritenuto competente.
2. L'Organo di UISP SdA Pallacanestro dichiarandosi incompetente comunica al Socio la propria decisione, comminando, ove sussistano gravi ragioni, la temporanea sospensione da ogni attività, in via cautelativa e fino alla decisione dell'Organo cui il procedimento sia stato rimesso.

3. L'Organo adito decide sulla sanzione anche se quella da adottare in concreto rientri nei limiti di competenza dell'Organo che ha effettuato il rinvio.

#### **Art. 160 SOSPENSIONE TEMPORANEA IN VIA CAUTELARE**

1. L'Organo di giustizia competente può disporre, in via cautelare, la sospensione temporanea da ogni attività di coloro che sono sottoposti a provvedimento disciplinare.
2. Il provvedimento perde efficacia ove, entro 15 giorni, non venga adottato il provvedimento definitivo.
3. La sospensione temporanea è dovuta nei casi di remissione del procedimento per il superamento dei limiti di competenza come previsto dall' art. 159 del presente Regolamento Disciplinare.

#### **Art. 161 DECISIONE DEI RECLAMI O RICORSI**

1. Gli Organi di giustizia competenti, al termine di tempestiva istruttoria comprensiva di eventuale audizione dei testi, decidono in merito ai reclami e ricorsi sottoposti al loro esame.
2. Gli Organi giudicanti, a loro insindacabile giudizio, qualora ritenuto utile, funzionale nonché dirimente ai fini della deliberazione finale, possono ascoltare personalmente le parti interessate sia nei casi di espressa richiesta formalizzata nel reclamo o nel ricorso sia di propria iniziativa.
3. Per le Associazioni/Società deve essere sentito personalmente il rappresentante legale o altro dirigente debitamente delegato.
4. Le parti interessate possono altresì farsi assistere da un proprio difensore.
5. Le decisioni degli Organi giudicanti debbono essere adottate entro il tempo massimo di 15 giorni.
6. Le decisioni debbono essere esaurientemente motivate e rese note mediante Comunicato Ufficiale.
7. Le decisioni in materia disciplinare sono adottate dagli Organi giudicanti entro la settimana successiva gli eventi, nonché comunicate alle parti interessate nelle forme previste dall'art. 136 del presente Regolamento Disciplinare.

#### **Art. 162 EFFETTI DELLA RIFORMA**

1. La riforma di un provvedimento impugnato non ha effetti retroattivi.
2. I provvedimenti disciplinari cessano di avere corso dal giorno della decisione favorevole.
3. Qualora il provvedimento sia costituito, in tutta o in parte, da una ammenda, essa viene rimborsata.

## **TITOLO VIII – DEI SINGOLI RECLAMI**

#### **Art. 163 RECLAMO AVVERSO IL RISULTATO DI GARA**

1. Il reclamo può essere avanzato dalla Associazione/Società che si ritiene danneggiata a seguito di gara nel corso della quale abbia partecipato la propria squadra.
2. Il reclamo deve essere inoltrato all'Organo di giustizia competente, nei casi e secondo le modalità previste dal Titolo VII – Contenzioso - del presente Regolamento Disciplinare.
3. Per tutti i Campionati e Tornei non sono ammessi reclami fondati su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo.

#### **Art. 164 RECLAMO PER POSIZIONE IRREGOLARE**

1. Il reclamo per posizione irregolare di giocatore o allenatore deve essere proposto, secondo le modalità previste dal Titolo VII – Contenzioso - del presente Regolamento Disciplinare, dall'Associazioni/Società, la cui squadra abbia partecipato alla gara in cui ha preso parte il Socio in posizione irregolare.
2. L'accoglimento del reclamo per accertata posizione irregolare comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 73 del RTN.

3. L'applicazione del predetto art. 73 è altresì disposta per le gare successive al reclamo disputate dal giocatore in accertata posizione irregolare.
4. Le gare omologate prima della proposizione del reclamo non subiscono modifiche in conseguenza dell'accertata posizione irregolarità di giocatori o allenatori.

#### **Art. 165 RECLAMO TARDIVO PER POSIZIONE IRREGOLARE**

1. Il reclamo può essere presentato anche oltre i termini prescritti di cui al Titolo VII – Contenzioso - del presente Regolamento Disciplinare. In tal caso non avrà ripercussioni sulla gara oggetto del reclamo, ma solo per le gare successive al suo eventuale accoglimento.
2. Resta ferma, inoltre, l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dell'Associazione/Società e del Socio in difetto.

#### **Art. 166 SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE**

1. I provvedimenti disciplinari adottati non subiscono in alcun caso sospensione a seguito della posizione del ricorso contro i medesimi, ad eccezione dei casi espressamente previsti.
2. L'esclusione dal Campionato o Torneo decorre dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo.

#### **Art. 167 RECLAMO NEI CONCENTRAMENTI O TORNEI DI BREVE DURATA**

1. Nelle manifestazioni di breve durata i reclami sono ammessi esclusivamente per posizione irregolare di giocatore o allenatore.
2. Essi debbono essere preannunciati al Commissario di campo designato o qualora assente, al Responsabile della manifestazione, entro 30 minuti dal termine della gara e consegnati per iscritto, accompagnati dalla tassa prescritta, entro l'ora successiva.
3. I reclami devono essere sottoscritti dall'accompagnatore della squadra o, in sua assenza, da chi ne fa le veci così come da art. 65 del RTN.
4. Nel caso il Commissario non sia in grado di deliberare immediatamente in merito al reclamo, il Commissario, dovrà ai sensi dell'art. 159 del presente Regolamento Disciplinare, rimettere il reclamo all'Organo di giustizia competente che, dopo gli accertamenti d'ufficio, provvederà ad assumere i dovuti provvedimenti.
5. L'Associazione alla quale appartiene il Socio, nei confronti del quale sia stato presentato reclamo deve essere immediatamente avvertita dell'esistenza del reclamo stesso.
6. I reclami avverso provvedimenti disciplinari presi nel corso di un concentramento o torneo vanno proposti all'Organo di giustizia competente in via ordinaria.

#### **Art. 168 RECLAMI NEI CAMPIONATI E NEI TORNEI NAZIONALI**

1. Nei Campionati e nei Tornei nazionali, l'unico reclamo presentabile è quello relativo alla posizione irregolare di un Socio.
2. Deve essere presentato per iscritto dal rappresentante dell'Associazione/Società (Presidente, Dirigente Responsabile, Capitano) al Commissario di Campo designato o suo facente funzione entro 15 minuti dal termine della gara accompagnato dalla tassa reclamo e, entro la successiva ora, deve essere inviato per conoscenza all'Associazione/Società cointeressata.
3. Il provvedimento, inappellabile, sarà emesso dal Giudice Disciplinare Nazionale prima della successiva gara che l'Associazione/Società ricorrente dovrà disputare e riportato sul Comunicato Ufficiale della stessa manifestazione.
4. Nei Campionati e nei Tornei nazionali è ammesso l'istituto della Commutazione della sanzione secondo quanto disposto dall'art. 138 del presente Regolamento Disciplinare.

### **Art. 169 REVOCA**

1. La revoca è proponibile avverso i provvedimenti, divenuti inoppugnabili, di radiazione entro 1 anno dall'emanazione di detti provvedimenti.
2. La revoca è ammissibile quando per effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra, si sia giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione.
3. È altresì consentita se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non abbia potuto presentare nel procedimento, documenti decisivi per il suo esito o infine nel caso che la precedente decisione si sia fondata su un errore di fatto non conosciuto dall'Organo che ha assunto tale decisione.
4. La revoca non può essere proposta se uno dei motivi indicati per la sua proponibilità o ammissibilità sia stato oggetto di esame da parte dell'Organo competente che abbia già giudicato in primo o in secondo grado.
5. Il ricorso per la revoca deve essere presentato all'Organo che ha emanato tale provvedimento accompagnato dalla tassa reclamo.